



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 1089
Spedito il 14/7/2011

All'On.le Ministro
S E D E

OGGETTO: Bozza D.M. in attuazione dell'art. 29, comma 21 della Legge n. 240/2010.

Adunanza del 6/7/2011

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la nota della Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario – Uff. II - prot. n. 1507 del 03.06.2011 con cui si trasmette la bozza di Decreto Ministeriale in attuazione dell'art. 29, comma 21 della Legge n. 240/2010 concernente “modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti musicali e coreutici”;

Vista la nota della Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario – Uff. II - prot. n. 1871 del 04.07.2011 con cui si trasmette il parere reso dal CNAM sullo schema di provvedimento in relazione a quanto sopra specificato;

Visto l'art. 29, comma 21 della Legge n. 240/210;

Vista la documentazione prodotta;

Sentiti i Relatori;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

La possibilità di consentire la contemporanea iscrizione degli studenti a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti musicali e coreutici o all'Accademia Nazionale di danza, rappresenta un atteso e opportuno intervento per il rilancio di percorsi formativi di grande importanza per tradizione e cultura del nostro Paese.

In merito al testo dell'articolato trasmesso a questo Consiglio per l'espressione del proprio parere, il CUN rileva quanto di seguito riportato:

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8, comma 2 del DM 270/2004, che stabilisce per i corsi di studio la durata normale in luogo di quella legale, la lettera a) dell'art. 2, comma 1, va sostituita con la seguente o analoga formulazione:

a) le attività formative previste dal piano degli studi nelle due istituzioni non possono superare il limite complessivo di 72 crediti per ciascun anno accademico, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti, fermo restando il diritto dello studente di acquisire un maggiore numero di crediti ai sensi della normativa vigente.

Il CUN ritiene inoltre opportuno che nel testo siano previste per gli studenti indicazioni riguardanti forme di contribuzione agevolata.

IL SEGRETARIO
(firmato Zilli)

IL PRESIDENTE
(firmato Lenzi)